

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 591)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NALDINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE
TOMASSINI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Istituzione dell'Ente nazionale italiano per la radiotelevisione

ONOREVOLI SENATORI. — La RAI è una società per azioni che gestisce per conto dello Stato italiano, e in condizioni che la pongono di fatto al di sopra di ogni effettivo controllo, non solo il settore che le è stato proprio anche in passato, secondo criteri di continuità istituzionale con l'esperienza del ventennio fascista, ma anche quello ben più moderno ed efficace della televisione. Essa, in altre parole, ha obbedito solamente alle indicazioni perentorie del potere esecutivo. ne ha vissuto, anche negli ultimi tempi, i mutamenti e le vicissitudini, assumendo il carattere non di un pubblico servizio, intonato alle regole e alle esigenze di un regime democratico, ma di una leva di manovra politica dei Governi che si sono succeduti fino ad oggi, le cui prevaricazioni, ai danni della stessa obiettività dell'informazione, sono apparse in modo manifesto e perfino scandaloso agli occhi della intiera cittadinanza. Gli stessi dati di cronaca — anche i più gravi e scottanti — non sono stati mai presentati in modo problematico, o mettendone in luce i risvolti più diversi, ma secondo il cri-

terio, assai più utile alla classe dirigente, di mascherarne i nessi profondi e di impedire processi di libera interpretazione. L'obiettività, sempre difficile a definire in una situazione caratterizzata da processi complessi e dal concorso di posizioni e idee alternative, non consiste in una nuda esposizione di fatti, ma nella correlazione dei fatti e nella individuazione dei nessi tra causa ed effetto; l'obiettività, nel campo dell'informazione, postula una gerarchia di valori da rispettare e da imporre per quanto attiene alla stessa portata dei fatti, al loro significato, alla loro reale risonanza, evitando di mettere in risalto notizie di minor conto al solo fine di occultare o diminuire vicende ben più importanti ma più scomode e forse dannose per il prestigio del potere esecutivo. La manovra della radiotelevisione per fini di parte, contro l'obiettività dei fatti e riducendo un servizio pubblico a strumento di propaganda, è quanto caratterizza l'esperienza storica di un regime che ha teso costantemente a ridurre i poteri del Parlamento e a reprimere lo sviluppo della democrazia nel nostro Pae-

se. Penosa è, del resto, l'impressione destata da studi rivolti a dimostrare quanto abbia inciso l'attività della RAI-TV nella riduzione dell'indice dell'analfabetismo, nel superamento delle chiusure provincialistiche e nella determinazione di una maggiore unità linguistica del Paese: il tentativo di accampare meriti, del resto difficilmente dimostrabili o comunque di dubbia portata, al fine di mitigare o di annullare il senso delle critiche tanto vaste e decisive da indurre al costituirsi ormai di un movimento crescente di cittadini che spingono con ferma determinazione alla promozione di un rovesciamento di criteri e di programmi e alla formulazione di linee di riforma, dimostra quanto siano labili le stesse volontà di autocritica e quanto superficiali e goffe diventino le tendenze di rinnovamento che lo stesso potere esecutivo ha cominciato ad avvertire come necessarie. Le stesse considerazioni sui livelli di perfezione tecnica raggiunti mettono ancor più in rilievo le insufficienze dei contenuti dei programmi e i livelli d'uso d'uno strumento che effettivamente potrebbe incidere sulla crescita civile e culturale della massa degli utenti. In effetti, all'apprezzamento incontrato da ben scarse iniziative (improntate a una reale ricerca di dati e di vicende storiche o di aspetti del lavoro culturale o dello sviluppo scientifico) non ha fatto riscontro che la vastissima disapprovazione per iniziative sempre più massive, concepite al solo fine di mercificare arte e cultura, di produrre più acute forme di divismo, di agire sugli aspetti più deteriori della curiosità e di suscitare profitti per case discografiche, per impresari teatrali, per società di noleggio, eccetera. Il cattivo gusto e il basso livello artistico-culturale della maggior parte dei programmi, l'insistenza sui giochi di memoria, lo sviluppo a catena di drammi a puntate interminabili, stancanti, macchinosi spettacoli della vecchia rivista riproposti negli aspetti più superati e improponibili, l'exasperante ritorno — neppure utile sul piano della storia del costume — di cicli cinematografici neppure importanti nel tempo passato, costituiscono i caratteri distintivi di una concezione che, tra l'altro, fa torto allo stesso pubblico degli utenti, le cui rea-

zioni, del resto, sono assai più di stanchezza che di entusiasmo per le quotidiane somministrazioni d'immagini cui vengono sottoposti attraverso un autentico bombardamento di banalità.

Ciò che realmente contribuisce alla crescita del livello di civiltà è la presa di coscienza da parte dei cittadini dei propri diritti, ed è la lotta che essi conducono per conseguirli. Ma la lotta, come si sa, trova proprio nell'esecutivo la ragione dello scontro, e la percezione dei diritti, che ad essa si collegano, è considerata, sia pure importante, ma del tutto estranea alla destinazione alienante di programmi concepiti illuministicamente per divertire, per liberare lo spirito dalle fatiche della giornata, per alimentare i miti del consumismo e per predisporre, attraverso il riposo della mente, forme rinascenti ogni giorno di sfruttamento del lavoro e di indebolimento delle coscienze. I *tests* grossolani e semplicistici con cui si fanno i rilevamenti sul gradimento dei programmi sono, infine, meri pretesti per continuare sulla stessa strada, per selezionare ai livelli più bassi un pubblico di utenti che vede sempre più scomparire dalle sedute di fronte al video per forza di inerzia, fino a passive forme di disinteresse e di rinuncia, chi è dotato di senso critico e comprende che la lettura di un buon libro è sempre meglio di qualche ora passata ad ascoltare telequiz, festival di canzoni, battute di presentatori senza immaginazione e senza gusto, banditori di merci di poco conto, prediche religiose, incontri sportivi di scarso rilievo, cerimonie poco gradite perfino per chi vi deve direttamente partecipare, parate militari, drammi che nessun impresario privato si sognerebbe di mettere in scena perchè obsoleti, lontani dall'interesse di chi ama e segue realmente il teatro. I telegiornali, non affidati alla responsabilità diretta di giornalisti specializzati, letti quasi sempre da chi non li ha elaborati pezzo per pezzo, appaiono all'evidenza di tutti come resoconti burocratici, intonati alle esigenze del regime. Le tribune politiche, non affidate alla gestione dei partiti cui sono destinate, vengono appiattite, ripetute, burocratizzate fino a spegnere la legittima e acuta curiosità dei primi tempi. La pubblicità abusata fino a

limiti insopportabili corrisponde non solo a piani di spregiudicato fiscalismo, ma a una autentica psicosi da supermercato del tutto intonata ai fini di una produzione capitalistica tesa a tenere i profitti a livelli massimi lanciando prodotti su prodotti e lasciandoli cadere prima dell'inizio di una parabola discendente. Sono comunque troppi i vizi da enunciare e le cattive abitudini da mettere a fuoco: del resto non sono frutto di errori, se non in scarsa misura, ma di precise scelte politiche. Per cui è sul piano politico che il problema va definito e nella proposta di leggi che assicurino, come base essenziale e imprescindibile, sia un controllo democratico del Parlamento, che sottragga al potere esecutivo l'utilizzazione propagandistica e discriminatoria del massimo strumento moderno di comunicazione di massa, sia una responsabilizzazione diretta del personale dipendente e dei collaboratori, sia un diverso rapporto col pubblico degli utenti, verso il quale debbono istituirsi iniziative e forme di contatto permanente fino ad ora volutamente disattese o realizzate in modo paternalistico e mistificatorio.

È sulla base delle valutazioni sopra esposte che si conforma il seguente disegno di legge.

Il primo degli aspetti fondamentali di esso riguarda la trasformazione della RAI-TV da società irizzata in Ente nazionale, con « personalità giuridica di diritto pubblico » (articolo 1, secondo comma) e questo principalmente allo scopo di eliminare ogni forma di delega da parte del Parlamento a vantaggio dell'Esecutivo, dal momento che esso non assicura affatto la realizzazione dei fini che la RAI-TV deve perseguire esercitando « i servizi radiofonici e televisivi in maniera che essi costituiscano strumenti di informazione e di diffusione della cultura e in modo da assicurare la piena libertà di espressione politica, culturale ed artistica garantite dalla Costituzione. Nel perseguimento di tali fini l'Ente deve ispirarsi unicamente al principio dell'indipendenza politica e dell'autenticità informativa ».

Per attuare un adeguato quanto indispensabile decentramento dell'Ente, ed in relazione al previsto completamento dell'archi-

tettura regionale (nel prossimo autunno dovrebbero tenersi le elezioni per i consigli delle regioni a statuto ordinario), è stato previsto (articolo 16) che « in ogni capoluogo di regione è costituita una sede autonoma dell'Ente nazionale, al fine di operare il massimo decentramento possibile sia sotto il profilo della produzione che sotto quello delle trasmissioni ».

Per quanto attiene alla « democratizzazione » dell'Ente e all'« autogestione », nelle forme e contenuti consentiti dalla natura di questa particolare industria, tenuto conto in particolar modo dell'esperienza acquisita finora (basti pensare alle partecipazioni statali!), si è pensato che il primo provvedimento da prendere si dovesse concretizzare nell'esclusione del Governo dalla gestione dell'Ente.

Ciò premesso, siamo convinti che il Parlamento debba direttamente gestire l'Ente radiotelevisivo, per mezzo di una Commissione parlamentare (articolo 6) che rappresenti un vero e proprio centro decisionale, sia pure limitatamente alla politica generale, comprensivo ovviamente del potere di approvare la nomina del direttore generale dell'Ente.

Sempre sotto il profilo della « democratizzazione » è stato previsto che 18 membri del Consiglio di amministrazione (su 25) siano nominati dalle Camere (articolo 7, primo comma), mentre — per ciò che concerne il Comitato direttivo delle sedi regionali — su 11 membri, 8 siano nominati dal Consiglio regionale.

Parimenti abbiamo cercato di dare una soluzione al problema dell'« autogestione », che sul piano sostanziale si presenta in un modo del tutto originale. Infatti, al contrario di altri settori produttivi di beni o servizi, non è immaginabile che i dipendenti e collaboratori di questo Ente possano gestire in modo « esclusivamente diretto » un servizio che è caratterizzato come pochi altri dal suo carattere pubblico. Ciò premesso si è pensato di inserire ugualmente una consistente rappresentanza dei dipendenti e collaboratori dell'Ente a tutti i livelli, ad

eccezione del vertice vero e proprio costituito dalla Commissione parlamentare per la radiotelevisione.

Quindi ritroviamo:

4 dipendenti e 2 collaboratori (su 25 membri) nel Consiglio di amministrazione (articolo 7, secondo comma);

6 membri effettivi e 6 supplenti da scegliersi fra i dipendenti e 4 membri effettivi e 4 supplenti da scegliersi fra i collaboratori (su un totale di 40 membri) nel Comitato dei programmi (articolo 12, primo comma);

2 dipendenti ed 1 collaboratore (su 11 membri) nel gruppo di lavoro che affianca il Comitato dei programmi per le trasmissioni scolastiche (articolo 13, primo comma);

2 dipendenti e 1 collaboratore (su 13 membri) nel gruppo di lavoro che affianca il Comitato dei programmi per le trasmissioni destinate agli italiani emigrati all'estero (articolo 13, secondo comma);

2 dipendenti e 1 collaboratore (su 17 membri) nel gruppo di lavoro che affianca il Comitato dei programmi per le trasmissioni in lingue straniere (articolo 13, terzo comma);

2 dipendenti e collaboratori (su 11 membri) nel Comitato direttivo delle sedi autonome (regionali) dell'Ente (articolo 16, terzo comma, punto primo);

3 dipendenti e collaboratori (su 21 membri) nel Comitato dei programmi regionale (articolo 16, terzo comma, punto secondo).

Meritano, infine, un particolare cenno le soluzioni adottate per tre grosse questioni generali quali la pubblicità radiotelevisiva, il canone e il rapporto tra Ente ed utenti.

Per ciò che concerne la pubblicità radiotelevisiva, partendo dal concetto che essa, in via generale, rappresenta lo strumento principe con cui i gruppi monopolistici ten-

tano di conquistare i lavoratori alla filosofia di una società neo-capitalistica fondata sulla massificazione dei consumi, abbiamo operato conseguentemente stabilendo il divieto generale di diffondere, attraverso i servizi dell'Ente, « qualsiasi forma di pubblicità commerciale indiretta » (articolo 3, primo comma), fissando altresì il divieto « di eseguire trasmissioni che presentano un carattere di pubblicità commerciale privata » (articolo 3, secondo comma).

Ma ci è parso opportuno consentire due tipi di deroghe (articolo 3, ultimo comma, punti *a* e *b*), perchè nel presente contesto il divieto assoluto di diffondere qualsiasi forma di pubblicità servirebbe a rafforzare il finanziamento indiretto da parte dei monopoli privati della cosiddetta « stampa indipendente » (quotidiana e settimanale, in primo luogo).

Relativamente al canone radiotelevisivo, premesso che la sua abolizione non ci avrebbe consentito di operare la drastica riduzione della pubblicità, abbiamo indicato il criterio di stabilire quanto meno che l'ammontare annuo del canone debba essere fissato con legge (articolo 17, primo comma, punto primo), ripromettendoci, però, in occasione del relativo procedimento legislativo, di sostenere lo sgravio per i cittadini che non superino un certo reddito annuo e nel contempo di applicare un criterio di progressività.

Il contributo annuale dello Stato a pareggio previsto fra le rendite dell'Ente e le soluzioni adottate sia per la pubblicizzazione che per il canone contribuiscono a realizzare in concreto il principio del carattere pubblico del mezzo radiotelevisivo. Ciò cui, ad ultimo, concorre un rapporto con gli utenti che, attraverso forme più valide e permanenti di sondaggio e consultazione, verrà istituito dal Centro studi e ricerche da noi previsto (articolo 15) che, operando su basi scientifiche, eliminerà finalmente i criteri paternalistici finora invalsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale italiano per la radio-televisione, al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale i servizi di radioaudizioni circolari, di televisione circolare e di telediffusione su filo e, senza esclusiva, del servizio di radiofotografia circolare, in considerazione della loro importanza sociale, politica e culturale.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente tutti i terreni, stabili, impianti trasmettenti ed accessori, attrezzi, mobili, arredi e l'intero patrimonio della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., compresi i diritti verso i terzi; a tal fine lo Stato esercita il diritto di riscatto della quota azionaria privata ai sensi dell'articolo 28 della convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Radio audizioni Italia-Società per azioni, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1952, n. 180. Parimenti è trasferito all'Ente il pacchetto azionario di maggioranza della RAI detenuto dall'IRI.

Sono trasferiti all'Ente anche i pacchetti azionari in possesso della RAI, dell'IRI o di qualsiasi altra società del gruppo IRI, relativi alle società collegate alla stessa RAI (ad eccezione dell'IFAP - IRI Formazione addestramento professionale - Società per azioni):

a) ERI - Edizioni RAI - Radiotelevisione italiana - Società per azioni;

b) RAI Corporation Italian Radio TV System (New York);

c) SIPRA - Società italiana pubblicità per azioni;

d) SACIS - Società per azioni commerciale iniziative spettacolo;

e) TELESPAZIO - Società per azioni per le comunicazioni spaziali.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni, sentita la Commissione parlamentare per la radiotelevisione, costituita ai sensi del successivo articolo 6, entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salva e previa autorizzazione della Commissione parlamentare per la radiotelevisione.

La Commissione parlamentare per la radiotelevisione comunica annualmente al Parlamento — entro il 30 giugno — il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale; la stessa Commissione presenta annualmente al Parlamento — sempre entro il 30 giugno — una relazione programmatica sull'attività dell'Ente.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

L'Ente esercita i servizi radiofonici e televisivi in maniera che essi costituiscano strumenti di informazione e di diffusione della cultura e in modo da assicurare la piena libertà di espressione politica, culturale e artistica garantita dalla Costituzione. Nel perseguimento di tali fini l'Ente deve ispirarsi unicamente al principio dell'indipendenza politica e dell'autenticità informativa.

L'Ente, per ciò che concerne le trasmissioni di interesse politico o sindacale, deve realizzare il principio della autogestione delle relative rubriche da parte dei partiti e sindacati interessati.

Art. 3.

E fatto divieto all'Ente di diffondere, attraverso i suoi servizi, qualsiasi forma di pubblicità commerciale indiretta.

È altresì fatto divieto all'Ente di eseguire trasmissioni che presentino un carattere di pubblicità commerciale privata.

In deroga a tali divieti sono ammesse alcune forme di pubblicità; più esattamente:

a) per le sole trasmissioni di carattere ricreativo (musicali, di varietà, sportive, folkloristiche, eccetera) è consentito un finanziamento ed è perciò consentito l'annuncio puro e semplice — prima dell'inizio e al termine della trasmissione stessa — della ditta o dell'ente che ne sostiene il costo di produzione.

In nessun caso le ditte o gli enti finanziatori possono intervenire nel merito del contenuto delle trasmissioni finanziate.

La regolamentazione relativa a queste collaborazioni pubblicitarie verrà fissata e regolata attraverso lo statuto di cui al successivo articolo 9;

b) in casi di carattere particolare, su proposta avanzata al Consiglio di amministrazione dell'Ente da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale oppure del bilancio e della programmazione economica oppure delle finanze oppure del tesoro oppure per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — sentito il parere della Commissione parlamentare per la radiotelevisione — sono ammesse forme pubblicitarie per campagne di indirizzo volte ad incentivare il consumo di determinati prodotti, per contribuire al superamento degli squilibri sia economici sia sociali esistenti nel Paese.

Art. 4.

La produzione dei telefilm e di ogni altra trasmissione registrata deve essere preminentemente di derivazione dell'Ente, il quale — a tal fine — dovrà aprire un rapporto specifico con i propri centri di produzione, allo scopo di promuovere in seno a queste istanze — anche in collaborazione con associazioni e produttori indipendenti — tutte le iniziative necessarie a rendere i centri di produzione dei veri e propri nuclei emulativi di effettiva produzione.

Gli scambi o acquisti da enti di produzione esteri — che in ogni caso non possono

superare il 20 per cento dell'intera produzione trasmessa — devono essere ispirati unicamente a criteri educativo-culturali, sentito il parere vincolante del Comitato dei programmi, costituito ai sensi del successivo articolo 12.

Per il settore giornalistico-informativo può essere consentita una deroga da tali principi in quanto avvenimenti e condizioni possano far preferire lo scambio e lo acquisto anche in misura superiore al 20 per cento, ma a condizione che:

a) sia data comunicazione immediata delle scelte alla Commissione parlamentare, con l'indicazione delle relative percentuali di utilizzazione;

b) sia fatta una comunicazione riassuntiva mensile delle stesse scelte alla Commissione parlamentare.

Il rapporto fra l'Ente e l'ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini) deve essere improntato alla esigenza che l'Ente stabilisca rapporti di concreta collaborazione con ogni istanza della cultura italiana. A tale proposito le cooperative degli autori, dei tecnici, degli attori e dei lavoratori in generale debbono poter inserirsi nel circuito di produzione su un piede di parità con ogni altro produttore.

L'Ente per la radiotelevisione dovrà promuovere ogni collaborazione possibile con gli enti di Stato operanti nel settore della cinematografia in modo da favorire un loro diretto contributo allo sviluppo di una programmazione televisiva di contenuto culturale ed artistico.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il Comitato dei programmi nazionale;
- 4) il Collegio dei revisori.

L'Ente svolge le proprie attività secondo le direttive della Commissione parlamentare per la radiotelevisione ed è sottoposto alla

vigilanza della stessa Commissione parlamentare.

Art. 6.

È istituita la Commissione parlamentare per la radiotelevisione, composta di 30 membri nominati pariteticamente, all'inizio di ogni legislatura, dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in modo che tutti i Gruppi parlamentari siano rappresentati, con proporzionale maggior rappresentanza dei gruppi più numerosi, non più tardi del giorno dopo la prima seduta delle Camere.

Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare saranno emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere, sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza e i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione parlamentare organizza i suoi lavori utilizzando dipendenti e uffici delle due Camere e ha sede, alternativamente per ogni legislatura, alla Camera o al Senato in relazione alla Presidenza della stessa Commissione che, sempre alternativamente legislatura per legislatura, dovrà essere di un deputato o di un senatore.

Spetta alla Commissione parlamentare:

1) approvare i programmi annuali dell'Ente;

2) approvare la relazione programmatica dell'Ente da presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno;

3) dare le direttive per l'attività dell'Ente;

4) stabilire i criteri ed i tempi delle rubriche politiche e sindacali, con il principio di lasciare ai partiti e ai sindacati piena libertà di organizzarne la trasmissione, potendo essi a tal fine utilizzare dipendenti e mezzi dell'Ente;

5) determinare gli emolumenti del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;

6) approvare la nomina del direttore generale dell'Ente;

7) nominare, su proposta del Consiglio di amministrazione, i membri del Co-

mitato dei programmi, di cui all'articolo 12 della presente legge, per i quali fissa un gettone di presenza;

8) approvare la nomina di un membro del Comitato direttivo delle sedi regionali dell'Ente, costituite ai sensi del successivo articolo 16;

9) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità del programma approvato e delle direttive date dalla Commissione parlamentare;

10) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente;

11) approvare il bilancio di previsione dell'Ente;

12) approvare il conto consuntivo dell'Ente da presentare al Parlamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

La Commissione parlamentare delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 25 consiglieri. Diciotto consiglieri sono nominati pariteticamente, all'inizio di ogni legislatura, dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in modo che tutti i Gruppi parlamentari siano rappresentati, con proporzionale maggiore rappresentanza dei gruppi più numerosi, non più tardi del giorno dopo la prima seduta delle Camere.

Alla stessa data in cui le Camere nominano i 18 consiglieri di loro competenza, altri 6 consiglieri sono eletti, con voto uguale e diretto: 4 dai dipendenti dell'Ente e 2 dai collaboratori dell'Ente. A tale elezione partecipano tutti i dipendenti e collaboratori, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data della elezione. La Commissione parlamentare detterà le norme per tale elezione.

Con le stesse modalità si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, sia nominati dai Presidenti

delle Camere, sia designati dai dipendenti e collaboratori dell'Ente, cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

E membro di diritto del Consiglio di amministrazione il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il quale può farsi rappresentare in seno al Consiglio da un Sottosegretario.

Tutti i consiglieri durano in carica per l'intera legislatura ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

I consiglieri decadono automaticamente dalla carica se non partecipano ai lavori del Consiglio per un periodo ininterrotto superiore ai 60 giorni.

I consiglieri non possono essere immediatamente rieletti, eccetto che siano rimasti in carica per un periodo inferiore a due anni. I consiglieri non possono essere rieletti che una sola volta e a condizione che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui avevano cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere parlamentari e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

I consiglieri percepiscono una indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente nella misura determinata dalla Commissione parlamentare e non possono ricevere altro emolumento, sotto qualunque forma e per qualsiasi titolo, da parte dell'Ente.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, fra i consiglieri nominati dai Presidenti delle Camere, un presidente e un vice-presidente ed è convocato quando il presidente lo ritenga opportuno oppure dietro richiesta motivata avanzata da almeno 5 consiglieri; in ogni caso deve essere convocato almeno una volta al mese.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente; in particolare:

1) esegue le direttive della Commissione parlamentare;

2) predispone il programma annuale dell'Ente da sottoporre all'approvazione della Commissione parlamentare e provvede all'attuazione di esso;

3) predispone la relazione programmatica da presentare al Parlamento, previa approvazione da parte della Commissione parlamentare;

4) coordina l'attività delle sedi regionali dell'Ente, costituite ai sensi del successivo articolo 16;

5) delibera il bilancio preventivo, nonché le successive variazioni e presenta il bilancio consuntivo alla Commissione parlamentare per la presentazione al Parlamento;

6) delibera sull'assunzione del direttore generale dell'Ente nonché del personale direttivo. Il direttore generale deve dare serie garanzie culturali, amministrative e tecniche e non può essere membro nè della Commissione parlamentare nè del Consiglio di amministrazione. Il direttore generale non può essere deputato o senatore nè consigliere regionale;

7) propone alla Commissione parlamentare una rosa di nomi per il Comitato dei programmi, costituito ai sensi del successivo articolo 12;

8) nomina un membro del Comitato direttivo delle sedi regionali dell'Ente, costituite ai sensi del successivo articolo 16;

9) stabilisce il regolamento concernente l'ordinamento degli uffici dell'Ente, nonché uno statuto che dovrà disciplinare, in particolare, i seguenti aspetti:

a) fissazione dei criteri relativi all'assunzione del personale e al mantenimento del posto di lavoro, previa consultazione di tutti i sindacati e della commissione interna. In particolare, per ciò che concerne le assunzioni, dovranno essere adottati i criteri di imparzialità e correttezza che i diritti dei lavoratori richiedono, osservando il

principio di ordine generale che l'assunzione del personale dell'Ente avverrà alle qualifiche iniziali delle rispettive carriere mediante pubblico concorso, per titoli ed esami; le materie previste per le singole carriere dovranno essere fissate parimenti con lo statuto in questione. Nel bando di concorso può essere stabilita a favore del personale dell'Ente la riserva di una aliquota dei posti messi a concorso, che in ogni caso non potrà mai superare un terzo;

b) il riconoscimento della primaria funzione dei servizi giornalistici e informativi, i quali debbono essere ordinati sotto il profilo della autenticità più rigorosa. I suddetti servizi debbono essere firmati dagli autori e gli stessi sottoposti alle norme legislative riguardanti la stampa, e cioè i diritti di rettifica, replica e rivalsa, richiamati al successivo articolo 18;

c) la regolamentazione dei rapporti riguardanti la produzione di trasmissioni finanziate da ditte o enti deve essere stabilita nel pieno rispetto di quanto fissato dal precedente articolo 3.

Art. 10.

La Commissione parlamentare può deliberare lo scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione per gravi deficienze funzionali e per ripetute inosservanze delle direttive impartite dalla stessa Commissione parlamentare, provvedendo nel contempo alla nomina di un amministratore straordinario con poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro tre mesi dallo scioglimento, nei modi stabiliti dal precedente articolo 7.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione e dura in carica per tutta la legislatura.

Indipendentemente dal caso di sua assenza o impedimento, per i quali delega a rappresentarlo il vice-presidente, il presidente può delegare — sentito il Consiglio di amministrazione — compiti di sua spettanza sia al vice-presidente sia agli altri consiglieri.

Art. 12.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare nomina, entro 30 giorni dalla data di costituzione o di rinnovo totale del Consiglio di amministrazione, un Comitato dei programmi composto da 40 membri effettivi e da 40 membri supplenti, di cui: 6 membri effettivi e 6 supplenti, da scegliersi fra i dipendenti dell'Ente, designati congiuntamente dalla commissione interna e dai sindacati, che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi nell'ultima elezione per la commissione interna; 4 membri effettivi e 4 supplenti, da scegliersi fra i collaboratori dell'Ente, designati congiuntamente dalle associazioni professionali che raggruppano i collaboratori stessi.

Il Comitato dei programmi sarà presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione. Ogni membro effettivo deve avere il suo supplente, il quale parteciperà ai lavori del Comitato dei programmi in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

Il Comitato dei programmi, che si articolerà per branche in base alla natura dei programmi, approva in seduta plenaria il piano trimestrale dei programmi che il Consiglio di amministrazione deve trasmettere alla Commissione parlamentare per la radiotelevisione, almeno 30 giorni prima dell'inizio del trimestre a cui i programmi si riferiscono, unitamente ad una relazione su quelli trasmessi nel precedente trimestre. I membri del Comitato dei programmi possono consultare, in relazione ai lavori del Comitato, sia ogni dipendente o collaboratore dell'Ente, compreso il direttore generale, sia esperti esterni.

Art. 13.

Per ciò che concerne le trasmissioni scolastiche, il Comitato dei programmi dovrà avvalersi permanentemente dell'opera di un Gruppo di lavoro — nominato dalla Commissione parlamentare, su proposta del Consiglio di amministrazione — composto di 11 membri, di cui 3 eletti, con voto uguale e diretto: 2 dai dipendenti dell'Ente e 1 dai collaboratori dell'Ente (a tale elezione partecipano tutti i dipendenti e collaboratori, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data della elezione), 7 in rappresentanza delle confederazioni nazionali dei lavoratori più rappresentative e 1 in rappresentanza del Ministro della pubblica istruzione.

Per ciò che concerne le trasmissioni destinate agli italiani emigrati all'estero, il Comitato dei programmi dovrà avvalersi permanentemente dell'opera di un Gruppo di lavoro — nominato dalla Commissione parlamentare, su proposta del Consiglio di amministrazione — composto di 13 membri, di cui 3 eletti, con voto uguale e diretto: 2 dai dipendenti dell'Ente e 1 dai collaboratori dell'Ente (a tale elezione partecipano tutti i dipendenti e collaboratori, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data della elezione), 7 in rappresentanza delle confederazioni nazionali dei lavoratori più rappresentative e 3 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciò che concerne le trasmissioni in lingue straniere, il Comitato dei programmi dovrà avvalersi permanentemente dell'opera di un Gruppo di lavoro — nominato dalla Commissione parlamentare, su proposta del Consiglio di amministrazione — composto di 17 membri, di cui 9 designati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, 3 eletti, con voto uguale e diretto: 2 dai dipendenti dell'Ente e 1 dai collaboratori dell'Ente (a tale elezione partecipano tutti i dipendenti e collaboratori, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data della

elezione) e 5 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori è composto di 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e 3 supplenti e dura in carica per tutta la legislatura. I suoi componenti non possono essere riconfermati se non, e per un'altra volta soltanto, siano trascorsi 5 anni dal momento in cui abbiano cessato di farne parte, eccetto che siano rimasti in carica per un periodo inferiore ai due anni.

I membri del Collegio dei revisori non possono essere parlamentari e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

I revisori sono nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, alla stessa data in cui provvedono alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, alternativamente, legislatura per legislatura, due effettivi e due supplenti ed un effettivo e un supplente, in rappresentanza dei gruppi parlamentari di minoranza, da scegliersi nell'albo dei revisori.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci e riferisce annualmente sull'azione di controllo alla Commissione parlamentare che, successivamente, ne riferirà al Parlamento.

Art. 15.

È istituito un Centro studi e ricerche con il compito di promuovere una consultazione permanente tra l'Ente e gli utenti, sui cui risultati il Centro riferirà direttamente sia alla Commissione parlamentare sia al Consiglio di amministrazione sia al Comitato dei programmi nazionale, nonchè ai Comitati dei programmi regionali, costituiti ai sensi del successivo articolo.

Il Centro si avvarrà della collaborazione di tecnici, giornalisti, associazioni, eccetera, onde poter determinare un vero rapporto di interscambio tra Ente e utenti, non solo sulla base di giudizi posteriori, ma anche sulla opportunità delle scelte future, potendo a tal fine prevedere il finanziamento di gruppi di ascolto e controllo fra tutti i cittadini e i maggiori organismi politici, sindacali, sociali e culturali.

Il Centro è articolato a livello nazionale e a livello di ogni sede regionale e opera alle dirette dipendenze della Commissione parlamentare.

Il Centro studi e ricerche nazionale si compone di 11 membri, nominati dalla Commissione parlamentare su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Centro nazionale coordina le linee generali della ricerca sulla base di riunioni mensili cui partecipa un rappresentante per ogni Centro studi e ricerche regionale.

La composizione dei Centri regionali è fissata dal successivo articolo.

Art. 16.

In ogni capoluogo di regione è costituita una sede autonoma dell'Ente nazionale, al fine di operare il massimo decentramento possibile sia sotto il profilo della produzione che sotto quello delle trasmissioni.

Sono organi delle sedi regionali:

- 1) il Comitato direttivo;
- 2) il Comitato dei programmi regionale;
- 3) il Centro studi e ricerche regionale.

1. — Il Comitato direttivo è composto di 11 membri: 1 membro nominato dal Consiglio di amministrazione; 2 membri eletti dai dipendenti e collaboratori della sede regionale, per mezzo di elezione con voto uguale e diretto, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data della elezione; 8 membri nominati dal Consiglio regionale in modo che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati, con proporzionale maggiore rappresentanza dei gruppi più numerosi.

Il Comitato direttivo ha funzioni direttive tecnico-amministrative. Nello svolgere queste funzioni il Comitato direttivo può ritenere opportuno nominare un dirigente tecnico; in questo caso la decisione spetta al Consiglio di amministrazione.

2. — Il Comitato dei programmi regionale è composto di 21 membri, di cui 18 nominati dal Consiglio regionale in modo che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati, con proporzionale maggiore rappresentanza dei gruppi più numerosi, e 3 eletti dai dipendenti e collaboratori della sede regionale, per mezzo di elezione con voto uguale e diretto, il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia in corso alla data dell'elezione.

I compiti principali del Comitato dei programmi regionale sono i seguenti:

a) indicazione, vincolante per il Comitato direttivo, dei programmi da trasmettere nella fascia meridiana e interessanti la regione o il gruppo di regioni, in cui opera il Centro radio-televisivo di produzione;

b) elaborazione dei rapporti e delle proposte tese a determinare la programmazione nazionale. La presentazione di queste proposte avviene nell'ambito di un'assemblea nazionale, da convocarsi almeno una volta ogni sei mesi presso la sede dell'Ente nazionale e sotto la presidenza del presidente dell'Ente, cui partecipano i rappresentanti di tutti i Comitati dei programmi regionali e i membri del Comitato dei programmi nazionale.

3. — Il Centro studi e ricerche, le cui funzioni sono fissate nel precedente articolo 15, si compone di 12 membri effettivi, tra i quali almeno 3, e non più di 5, devono essere in grado di svolgere tecnicamente l'attività di un servizio opinioni.

I componenti vengono eletti nel modo seguente: per un terzo da un'assemblea formata dai componenti il Comitato direttivo e il Comitato dei programmi regionale; per due terzi dal Consiglio regionale, su indicazione (liste nominative) delle associazioni culturali e ricreative presenti e operanti nella regione, dei sindacati professionali e delle associazioni di utenti.

Presso le sedi regionali dell'Ente si terrà, almeno ogni trimestre, una conferenza di produzione, avente competenza consultiva, per l'esame preventivo e consuntivo dei programmi regionali e dello stato dei rapporti tra Ente e utente. In questo ambito il Comitato dei programmi regionale e il Centro studi e ricerche sono tenuti a presentare, almeno due volte all'anno, una relazione programmatica e un rapporto consuntivo.

Partecipano alla conferenza di produzione: tutti gli organi della sede, tutti i dipendenti e, su parere della maggioranza di uno dei tre organi periferici, alcuni invitati scelti fra gli utenti, con funzione di ascoltatori.

Al termine di alcuni cicli produttivi, comunque almeno una volta all'anno, dovrà essere tenuta una conferenza-stampa e dovranno essere compilati dei documenti ampi (annuari) relativi all'intera attività della sede, da diffondersi fra tutti gli organismi e associazioni della regione.

In via transitoria, sino a quando non verranno operate le elezioni per la prima costituzione dei consigli regionali, per le regioni a statuto ordinario la nomina dei 18 membri del Comitato dei programmi avverrà da parte dei consigli provinciali della regione riuniti in assemblea congiunta, in una sede concordata tra i presidenti delle amministrazioni provinciali.

I membri dei vari organi delle sedi regionali restano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta.

È incompatibile con la partecipazione alle cariche previste nelle sedi regionali, l'appartenenza a: 1) consigli comunali; 2) consigli provinciali; 3) consigli regionali, nonché il fatto di ricoprire cariche negli organi esecutivi centrali dei partiti e dei sindacati. L'incompatibilità si estende anche ai parlamentari e ai funzionari dipendenti dello Stato.

Art. 17.

Le rendite dell'Ente sono costituite:

1) dai canoni a carico degli utenti, il cui ammontare annuo deve essere fissato con legge;

2) dai proventi della pubblicità, come previsto dal precedente articolo 3;

3) da un contributo annuale dello Stato a pareggio.

I tassi di ammortamento degli impianti dell'Ente sono determinati dalla Commissione parlamentare.

Art. 18.

L'Ente deve rettificare tempestivamente le notizie che risultino inesatte e deve riparare gli eventuali errori. Si applica all'attività dell'Ente il disposto sia dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sia dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 20.

L'Ente praticherà a tutti i dipendenti le stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui essi godevano al momento dell'approvazione definitiva della presente legge da parte del Parlamento, in modo che il trattamento giuridico ed economico successivo non rappresenti, sotto alcun aspetto, un arretramento sia assoluto sia relativo rispetto alle situazioni stabilitesi in seno alla RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.A.